

Le successioni

ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI

Tre forme di testamento
Non si può ledere la legittima

Se non ci sono disposizioni il patrimonio passa prima ai parenti più stretti

PAGINA A CURA DI
Angelo Busani

■ Quando si parla di passaggio generazionale di patrimoni, la prima considerazione che occorre compiere è quella di comprendere, in ogni caso concreto che occorre gestire, cosa accadrebbe se nessuna strumentazione giuridica venisse apprestata prima del decesso della persona della cui successione si ragiona (il de cuius). In altre parole, si tratta di comprendere quale sorte avrebbe il patrimonio del de cuius ove esso non fosse trasmesso ai suoi successori anteriormente al suo decesso.

Ebbene, se il de cuius non pone in essere alcuna strategia di passaggio generazionale, succede che la devoluzione del suo patrimonio è regolata dalle norme del Codice civile che disciplinano la successione a causa di morte. In questo

ambito, il primo snodo fondamentale è quello di verificare se il ci sia un testamento e, nel caso in cui sia stato confezionato, se esso concerne l'intero suo patrimonio o solo una parte di esso.

Infatti, nel caso in cui non vi sia un testamento oppure vi sia bensì un testamento, ma che non disponga dell'intero patrimonio del de cuius, la devoluzione del suo patrimonio è affidata alle norme in tema di successione legittima, vale a dire alle regole con le quali è disciplinata, nel Codice civile, l'individuazione dei soggetti che possono succedere al de cuius il quale, appunto, non abbia disposto delle sue sostanze con un testamento (se ne accettano l'eredità) nonché le quote spettanti a ciascuno di essi nel caso non si tratti di una sola persona ma di una pluralità di persone.

Il testamento può essere essenzialmente di tre tipi: il testamento olografo, che è quello scritto per intero dal testatore con la sua calligrafia il quale, per essere valido, deve recare la data e la firma autografa del de cuius; il testamento pubblico, che è quello redatto dal notaio il quale riceve le volontà ereditarie del de cuius in presenza di due testimoni; e il testamento segreto, che è quello consegnato in

busta chiusa al notaio il quale redige un verbale di ricevimento del plico che il testatore gli consegna.

Se dunque vi è un testamento, è alle sue disposizioni che occorre far riferimento per derivarne chi sono i successori del de cuius e quanto del patrimonio del de cuius spetta a ciascuno di essi. Ovviamente, si deve trattare di un testamento valido (ad esempio, non sarebbe valido un testamento olografo scritto "a macchina") e, inol-

tre, di disposizioni di ultima volontà che non ledano la cosiddetta quota di legittima. La legittima è la parte del patrimonio del de cuius che è necessariamente riservata ai suoi stretti famigliari (il coniuge o l'unito civile superstite, i discendenti e, in mancanza di discendenti, gli ascendenti).

La legittima si calcola applicando una determinata percentuale al risultato che si ottiene sommando il valore del patrimonio che il de cuius abbia donato durante la propria vita e il valore del patrimonio di cui egli è titolare al momento del decesso: pertanto, ad esempio, ipotizzando il de cuius che deceda lasciando a sé superstiti il coniuge e tre figli e ipotizzando pure che il de cuius abbia donato alla sua colf un bene di valore 90 (il valore delle donazioni deve essere attualizzato al momento della successione) e abbia lasciato in eredità denaro di valore 150, la quota di legittima spettante al coniuge è di $(90 + 150 : 4) = 60$ mentre la quota di legittima spettante a ciascuno dei figli è pari a $(90 + 150 : 4 \times 2 : 3 =) 40$.

Qualora invece la successione ereditaria non sia governata (in tutto o in parte) da un testamento, la legge presume che il de cuius, non lasciando un testamento, ab-

bia voluto significare di voler trasmettere il suo patrimonio ai parenti più stretti: e così, all'eredità vengono chiamati anzitutto il coniuge e i discendenti del de cuius; se mancano discendenti, l'eredità compete (in concorso con il coniuge del de cuius) a fratelli e sorelle del de cuius e ai suoi ascendenti.

Se invece non esista alcuno di detti soggetti, l'eredità è offerta agli altri parenti de cuius, con due principali regole: la presenza di un parente di grado più prossimo al de cuius (ad esempio: uno zio) esclude dalla successione i parenti di grado più remoto (ad esempio, i cugini del de cuius) e, inoltre, in caso di presenza di una pluralità di parenti in pari grado, l'eredità si suddivide tra costoro "per teste".

Questa ricerca del parente di grado più prossimo non va però all'infinito: infatti la legge detta la norma per la quale se il defunto non lascia parenti entro il sesto grado, l'eredità è devoluta allo Stato, per la ragione che una così grande lontananza di grado fa presumere che si tratti di parenti con i quali il de cuius nemmeno si conoscesse o, comunque, con i quali non avesse rapporti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La tassazione. Aliquote e criteri di calcolo differenziati secondo il beneficiario e la natura dei beni ereditari

Imposta di successione con franchigie

■ La pianificazione di un passaggio generazionale non può essere efficacemente compiuta se non si conosce il carico fiscale che si rende dovuto nel caso di successione ereditaria.

L'imposta di successione è organizzata per tassare l'incremento patrimoniale che individualmente ottiene ogni successore del de cuius, con le seguenti regole:

- se si tratta del coniuge (o dell'unito civile) o di un parente in linea retta, l'aliquota d'imposta è attestata al 4%, la quale si applica al valore imponibile che oltrepassa la soglia di 1 milione di euro (questa franchigia si ripete tante volte quanti sono i soggetti che popolano questa categoria);
- se si tratta di fratelli e sorelle del de cuius, l'aliquota è fissata al 6%, la quale si applica al valore imponibile che oltrepassa la soglia di 100 mila euro (anche questa franchigia si ripete tante volte quanti sono i fratelli e le sorelle del de

cuius che beneficiano di quote d'eredità o di legati);

- se si tratta di altri parenti (rispetto ai precedenti) fino al quarto grado (ad esempio, zii e cugini del defunto), di affini in linea retta (ad esempio, i genitori del coniuge del de cuius), di affini in linea collaterale fino al terzo grado (ad esempio, i fratelli e le sorelle del coniuge del de cuius), l'aliquota è fissata al 6% e non è prevista alcuna franchigia di esenzione dall'imposta;
- se, infine, si tratta della successione di un soggetto diverso da quelli in precedenza elencati (si pensi alla successione testamentaria tra due conviventi), l'aliquota è fissata all'8% e non vi è franchigia.

Occorre precisare, infine, in tema di franchigia, che la legge ha un particolare riguardo per il successore il quale sia purtroppo portatore di un handicap qualificato grave: in questo caso, infatti, a prescindere dal rapporto di parentela

o affinità tra il defunto e l'erede diabile, questi comunque beneficia di una franchigia di un milione e 500 mila euro.

Sel'eredità comprende beni immobili, il loro valore concorre alla quantificazione dell'imponibile su cui applicare le aliquote dell'imposta di successione. La presenza di immobili in successione fa scattare inoltre l'applicazione delle imposte ipotecarie (con l'aliquota del 2%) e catastale (con l'aliquota dell'1%). Fa eccezione il caso in cui qualcuno dei successori si trovi nella condizione di beneficiare dell'agevolazione per l'acquisto della "prima casa": in questa ipotesi, infatti, le imposte ipotecarie e catastale sono dovute solamente nella misura fissa di euro 200 cadauna.

Gli immobili (a meno che si tratti di aree edificabili, le quali devono essere considerate per il loro corrente valore di mercato), vanno peraltro valutati non secondo il loro

valore di mercato, ma per il loro valore catastale, e cioè moltiplicando la rendita ad essi attribuita dal Catasto per i coefficienti di aggiornamento applicabili caso per caso.

Occorre poi soffermare l'attenzione sulla trasmissione generazionale dei titoli di Stato poiché sussiste una rilevante differenza di tassazione, a seconda che si tratti di trasferimenti per donazione o per successione ereditaria. Infatti:

- a) sotto il profilo della imposta di successione, i titoli di Stato sono dichiarati come beni che «non concorrono a formare l'attivo ereditario» (e quindi al loro valore non si applica imposta di successione);
- b) sotto il profilo della imposta di donazione, questi titoli invece non sono esenti dall'applicazione della relativa imposta.

Quanto poi alle quote di fondo comune d'investimento mobiliare che siano comprese in un'eredità, esse vanno considerate, a causa della predetta irrilevanza dei titoli

di Stato ai fini dell'imposta di successione, non per il loro intero valore, bensì scomputando il valore dei titoli di Stato che siano compresi nel patrimonio del fondo stesso alla data in cui si verifica la morte del quotista. In altri termini, bisogna sottrarre dal valore della quota di fondo comune appartenente al defunto una percentuale di valore pari al "peso" percentuale rappresentato dai titoli di Stato nel complessivo patrimonio appartenente al fondo comune. Questo calcolo non è complicato, in quanto è prassi delle società che gestiscono i fondi comuni di investimento mobiliare rilasciare agli eredi del quotista defunto una certificazione nella quale, oltre al valore delle quote del fondo appartenenti al defunto alla data della sua morte, si evidenzia il peso percentuale, a tale data, dei titoli di Stato rispetto al patrimonio complessivo del fondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA